Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **Roma - Lunedì, 12 giugno 1933 - Anno XI** **Numero 136**

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere in Roma la I Mostra del motociclo ed accessori.

Con decreto in data 20 maggio 1933-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 31 successivo, registro n. 4 Finanze, foglio n. 356, il presidente della Sede provinciale di Roma del Reale Moto Club d'Italia è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, la I Mostra del motociclo ed accessori.

(2234)

Autorizzazione a promuovere in Milano l'Esposizione internazionale canina.

Con decreto in data 18 maggio 1933-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 31 successivo, registro n. 4 Finanze, foglio n. 355, il presidente dell'Ente nazionale della cinofilia italiana è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, un'Esposizione internazionale canina.

(2242)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2093.
Modifiche allo statuto della Regia università di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Napoli, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2281, 31 ottobre 1929, n. 2474, e 30 ottobre 1930, n. 1846;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812;

Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Napoli, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 55. — È sostituito dal seguente:

« Per conseguire la laurea in lettere oppure quella in filosofia, il candidato, superato il numero prescritto di esami, deve presentare una dissertazione scritta su tema di propria scelta.

La dissertazione, a norma dell'art. 9 del R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119, dev'essere scritta in italiano, anche se si riferisca ad una letteratura straniera moderna, e deve essere depositata in segreteria almeno un mese prima degli esami di laurea ».

Art. 57. — È sostituito dal seguente:

« Alla Facoltà di lettere e filosofia è annessa una Scuola di perfezionamento in lingue e letterature straniere moderne, che ha la durata di un anno e alla quale possono essere ammessi i laureati in lettere e in filosofia, che ne facciano domanda.

Gl'insegnamenti della Scuola di perfezionamento in lingue e letterature straniere moderne sono costituiti da corsi speciali delle seguenti materie:

lingue e letterature neolatine (francese e spagnolo);
lingua e letteratura tedesca;
lingua e letteratura inglese;
lingua e letteratura slava.

Gl'iscritti devono seguire le lezioni e superare gli esami della lingua e letteratura nella quale intendono perfezionarsi e inoltre di un'altra lingua e letteratura straniera, seguendo i corsi dei rispettivi lettorati fra quelli della Facoltà di lettere e filosofia.

Per conseguire il diploma, il candidato deve presentare una dissertazione scritta concernente la letteratura in cui intende perfezionarsi, semprechè non abbia ottenuta la laurea in lettere con una dissertazione intorno alla stessa letteratura, nel qual caso ne sarà dispensato.

Deve inoltre superare in ogni caso un esame scritto consistente:

a) in una traduzione da farsi senza vocabolario dall'italiano nella lingua straniera in cui è chiesto il diploma di perfezionamento;

b) in una composizione nella lingua stessa ».

Art. 59. — Dopo le parole « per la Facoltà di lettere e filosofia. » sono aggiunte le parole « ; devono inoltre pagare la tassa di diploma in L. 200 ».

Art. 62. — I. Sono soppressi i seguenti insegnamenti, modificandosi, in conseguenza, la numerazione dei successivi e dei loro riferimenti:

« 19. Medicina esotica e coloniale;
30. Storia della medicina;
31. Ematologia;
32. Tecnica di diagnostica chirurgica;
34. Chimica fisica applicata alla fisiologia e alla patologia;
35. Crenologia e climatologia medica;
36. Tecnica e diagnostica medica di laboratorio;
37. Morfologia clinica ».

II. È aggiunto, col n. 30, l'insegnamento di « malattie infettive ».

Art. 75. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Gl'iscritti sono tenuti a pagare le stesse tasse d'iscrizione e sopratasse d'esame stabilite dalla legge per gli studenti della Facoltà di medicina e chirurgia, ed inoltre la tassa di diploma in L. 200 ».

Art. 78. — Le parole « tra cui un libero docente » sono sostituite con le parole « tra cui almeno un libero docente ».

Art. 104. — La durata del corso della Scuola di perfezionamento in medicina legale e nelle assicurazioni sociali è portata da « un anno » a « due anni ».

Art. 110. — Alla fine dell'articolo è aggiunto il seguente comma:

« Il professore di ruolo della Scuola di farmacia, se titolare di chimica farmaceutica, è aggregato alla Facoltà ».

Art. 111. — I. La denominazione dell'insegnamento di « astronomia », di cui al n. 15, è modificata in quella di « astronomia teorica ».

II. Sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

« 42 teoria dei gruppi e sue applicazioni alla risoluzione delle equazioni algebriche;
43 geometria differenziale ».

Art. 114. — I capoversi relativi alle lauree « in matematica », « in fisica », « mista in matematica e fisica » sono, rispettivamente, sostituiti dai seguenti:

« per la laurea in matematica: prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 14 materie scelte fra quelle elencate all'art. 111 ai numeri 1 a 5, 7 a 18, 20, 42, 43;

per la laurea in fisica: prendere iscrizione e superare gli esami in almeno 13 materie scelte fra quelle elencate all'art. 111 ai numeri 1 a 5, 7, 11, 13 a 20, 24, 26, 31 ed elettrotecnica e fisica tecnica della Scuola di ingegneria ed inoltre frequentare per un biennio i laboratori di chimica e di fisica;

per la laurea mista in matematica e fisica: prendere iscrizione e superare gli esami in almei e scelte fra quelle indicate all'art. 111 ai numeri 11, 13, 17, 31, 36, 37, 42, 43 e superare quegli esami di integrazione che siano eventualmente stabiliti dalla Facoltà »;

Gli articoli dal 125 al 136 concernenti la « Scuola di farmacia », sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 125. — La Scuola di farmacia conferisce:
1° la laurea in chimica e farmacia;
2° la laurea in farmacia;
3° il diploma in farmacia.

Art. 126. — Le materie d'insegnamento della Scuola sono le seguenti:

1. Chimica generale ed inorganica;
2. Chimica organica;
3. Fisica sperimentale;
4. Botanica;
5. Mineralogia;
6. Materia medica (farmacognosia) e farmacologia;
7. Chimica farmaceutica e tossicologica;
8. Chimica fisica;
9. Igiene;
10. Chimica bromatologica;
11. Chimica analitica;
12. Tecnica farmaceutica;
13. Anatomia e fisiologia umana;
14. Matematica per chimici e naturalisti;
15. Zoologia;
16. Chimica biologica;
17. Elettrochimica (corso della Scuola di ingegneria).

Tutti gl'insegnamenti sopra elencati sono annuali ad eccezione di quello della fisica sperimentale per la laurea in chimica e farmacia e di quello della chimica farmaceutica e tossicologica, tanto per le lauree che per il diploma in farmacia, i quali sono biennali.

Art. 127. — Tanto per i corsi di laurea che per quello di diploma gli studenti devono attendere, per il complessivo periodo di 12 mesi, alla pratica farmaceutica presso una farmacia autorizzata dalla Scuola.

Nel corso di studi per la laurea in chimica e farmacia e in quello per il diploma in farmacia l'ultimo anno è riservato al compimento di tale pratica, la quale, tuttavia, può, in parte, compiersi anche durante il penultimo anno di corso contemporaneamente alla frequenza degl'insegnamenti.

Nel corso di studi per la laurea in farmacia la pratica è invece compiuta durante l'ultimo biennio, contemporaneamente alla frequenza degl'insegnamenti.

Art. 128. — Gl'insegnamenti della Scuola vengono impartiti mediante lezioni ed esercizi pratici nei laboratori.

Nessun anno di studio è valido se lo studente non abbia preso iscrizione almeno a tre corsi di lezioni o di esercitazioni. Gli esercizi di laboratorio sono obbligatori quando di essi sia fatta menzione esplicita nell'ordine degli studi.

Art. 129. — Lo studente, che non segua il piano di studi consigliato dalla Scuola, deve, per conseguire la laurea in chimica e farmacia, seguire i corsi e superare gli esami in almeno 14 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 126 e inoltre in quattro corsi di esercitazioni pratiche nei laboratori.

Art. 130. — Lo studente, che non segua il piano di studi consigliato dalla Scuola, deve, per conseguire la laurea in farmacia, seguire i corsi e superare gli esami in almeno dodici materie scelte fra quelle elencate nell'art. 126 ed inoltre in quattro corsi di esercitazioni pratiche nei laboratori.

Art. 131. — Lo studente, che non segua il piano di studi consigliato dalla Scuola, deve, per conseguire il diploma in farmacia, seguire i corsi e superare gli esami in almeno otto materie scelte fra quelle elencate nell'art. 126 e inoltre in quattro corsi di esercitazioni pratiche nei laboratori.

Art. 132. — Gli esami di profitto si danno per singole materie a meno che la Scuola non disponga altrimenti, nel

qual caso indicherà nel suo manifesto annuale gli aggruppamenti delle varie discipline.

Art. 133. — L'esame di laurea in chimica e farmacia si dà alla fine del 5° anno, dopo aver superato tutti gli esami di profitto e dimostrata l'effettuazione dell'anno di pratica farmaceutica con le modalità di cui all'art. 127.

L'esame di laurea in farmacia si dà alla fine del quarto anno dopo aver superato tutti gli esami di profitto e dimostrata l'effettuazione dell'anno di pratica farmaceutica con le modalità di cui all'art. 127.

L'esame di laurea in chimica e farmacia e quello di laurea in farmacia constano di due parti.

La prima di carattere pratico comprende:

a) una prova di preparazione di due prodotti (inorganico ed organico), assegnati a sorte, da eseguire sotto la sorveglianza di due membri della Commissione esaminatrice nell'Istituto di chimica organica e farmaceutica;

b) una prova di analisi tossicologica da eseguire come sopra;

c) una prova di analisi qualitativa ed una di analisi quantitativa da compiersi, con le consuete norme, nell'Istituto di chimica generale ed inorganica.

Il candidato che presenti una dissertazione nella quale abbiano larga parte ricerche analitiche potrà, a giudizio della Commissione, essere dispensato dalle due ultime prove pratiche.

La seconda consiste:

a) in una dissertazione sperimentale, o di carattere critico originale, su tema a scelta del candidato in un materia rispondente in modo essenziale ai fini della laurea;

b) nella discussione sulla dissertazione medesima, nonchè su due argomenti scelti anch'essi dal candidato in materie ugualmente rispondenti ai fini della laurea, ma diverse da quella su cui verte la dissertazione di laurea ed accettati dalla Commissione esaminatrice;

c) nella discussione sulla posologia, sull'arte del ricettare e sulla farmacopea ufficiale.

La dissertazione deve essere depositata in segreteria almeno un mese prima dell'inizio degli esami di laurea; l'indicazione dei temi orali deve essere comunicata alla segreteria almeno 15 giorni prima di quello fissato per la discussione.

Art. 134. — L'esame di diploma in farmacia si dà alla fine del 4° anno accademico, dopo aver superati tutti gli esami di profitto e dimostrata l'effettuazione dell'anno di pratica farmaceutica con le modalità di cui all'art. 127.

L'esame consta di due parti.

La prima di carattere pratico comprende:

a) analisi qualitativa su tema estratto a sorte da eseguire nell'Istituto di chimica generale ed inorganica in presenza di due membri della Commissione esaminatrice, alla quale il candidato renderà conto con relazione scritta;

b) due preparazioni, una inorganica e l'altra organica, su temi estratti a sorte, di prodotti farmaceutici, ed un saggio della farmacopea ufficiale da eseguire nell'Istituto di chimica organica e farmaceutica.

La seconda parte è una prova orale, comprendente il riconoscimento ragionato delle piante, delle droghe e dei medicamenti, ed una discussione sulla posologia, sull'arte del ricettare e sulla farmacopea ufficiale.

La votazione finale dell'esame di diploma è complessiva per tutte le prove in esso contenute.

Art. 135. — La Commissione per l'esame di laurea in chimica e farmacia e di laurea in farmacia consta di undici membri; ne fanno parte il preside della Scuola, che la presiede, sette professori ufficiali della Scuola tra cui quelli di chimica generale ed inorganica, di chimica organica, di chimica farmaceutica e tossicologica, di materia medica, di botanica, due liberi docenti ed un esperto.

Art. 136. — La Commissione per l'esame di diploma in farmacia si compone di sette membri; ne fanno parte il preside della Scuola, che la presiede, i professori ufficiali di chimica generale ed inorganica, di chimica organica, di chimica farmaceutica e tossicologica, di materia medica, di botanica e un libero docente.

Art. 137. — I laureati in chimica sono ammessi di regola al terzo anno del corso di laurea o di diploma in farmacia ed al quarto anno del corso per la laurea in chimica e farmacia, purchè abbiano frequentato per un anno il corso biennale di chimica farmaceutica e relativi esercizi.

I laureati in agraria, purchè forniti del diploma di maturità classica o scientifica, conseguito tanti anni prima quanti sono quelli dell'abbreviazione, ed i laureati in medicina e chirurgia sono ammessi al terzo anno per il corso di laurea in chimica e farmacia o in farmacia e al secondo per il corso di diploma in farmacia.

I laureati in scienze naturali od in fisica sono ammessi, rispettivamente, al terzo anno del corso per la laurea o per il diploma in farmacia ed al quarto anno per la laurea in chimica e farmacia se hanno superato gli esami di chimica analitica quantitativa, di chimica organica ed inorganica, e se hanno frequentato per un anno il corso biennale di chimica farmaceutica con esercizi.

I laurati in matematica sono ammessi, rispettivamente, al terzo anno del corso per la laurea in chimica e farmacia e al secondo anno del corso per la laurea o il diploma in farmacia.

I laureati in medicina veterinaria, forniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito almeno due anni innanzi, sono ammessi al terzo anno del corso per la laurea in chimica e farmacia; possono essere ammessi al terzo anno del corso per la laurea o per il diploma in farmacia, purchè abbiano frequentato per un anno il corso biennale di chimica farmaceutica e relativi esercizi.

I diplomati in farmacia possono essere ammessi al quarto anno di laurea in chimica e farmacia e al terzo anno di laurea in farmacia, con dispensa dalla pratica farmaceutica. In ogni caso essi devono essere forniti del titolo di maturità classica o scientifica conseguito tanti anni prima quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione di corso.

I laureati in farmacia possono essere ammessi al quarto anno di laurea in chimica e farmacia, con dispensa dalla pratica farmaceutica.

Tanto per i laureati che per i diplomati di cui ai commi precedenti, la Scuola, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati per il conseguimento delle varie lauree o del diploma di cui sono forniti, determina, caso per caso, il numero minimo degl'insegnamenti che essi devono seguire e per i quali devono sostenere l'esame e consiglia l'ordine degli studi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 332, foglio 118. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 aprile 1933, n. 561.
Classificazione in 1ª categoria delle opere di bonifica del lago di Palomonte e del pantano di S. Gregorio Magno (Salerno).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla bonifica del lago di Palomonte e del pantano di S. Gregorio Magno, in provincia di Salerno, allo scopo di conseguire un ragguardevole miglioramento agrario della zona, e di eliminare l'infezione malarica sia localmente come nel circostante territorio, limitrofo ai centri abitati di Colliano, Palomonte, Buccino, S. Gregorio Magno, Romagnano al Monte e Ricigliano;

Ritenuto che sussistono le condizioni per la classifica delle opere in prima categoria a termini del secondo comma del citato art. 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256;

Visti i voti 8 agosto 1932, n. 61, del Comitato tecnico-provinciale per la bonifica integrale, 13 dicembre 1932, n. 385, del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche per la Campania, e 28 marzo 1933, numero 359, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

A termini dell'art. 6 (4° comma) del R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, e del R. decreto 27 settembre 1929, n. 1726;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono classificate in prima categoria, a termini del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, le opere di bonifica del lago di Palomonte e del pantano di S. Gregorio Magno, nel territorio dei comuni di Colliano, Palomonte, Buccino, S. Gregorio Magno, Romagnano al Monte e Ricigliano, provincia di Salerno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, foglio 2. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° giugno 1933, n. 562.
Esenzione dal dazio sul valore per taluni rottami di ferro e di acciaio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di integrare le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fra le merci esenti dal dazio sul valore del 15 %, ai sensi dell'art. 3, del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, sono da comprendere anche le seguenti:

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLA MERCE
278	Rottami di ferro e di acciaio:
a)	di qualsiasi specie, in pezzi di qualunque dimensione, destinati a ferriere o acciaierie per la ribollitura o la rifusione, sotto vigilanza doganale;
b)	in ritagli o striscie di lamiere stagnate, scatole, barattoli e altri simili recipienti di lamiera stagnata, usati o nuovi di scarto, destinati ad officine di di stagnatura, per ricavarne lo stagno, sotto vigilanza doganale;
c)	cascami minuti della lavorazione del ferro e dell'acciaio (limature, torniture, scaglie, ritagli e simili).

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, foglio 51. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° giugno 1933, n. 563.
Approvazione della Convenzione doganale e del Protocollo finale annessovi stipulati in Roma il 6 maggio 1933 fra l'Italia e l'U.R.S.S.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno alla Convenzione doganale fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, nonchè al Protocollo finale relativo alla Convenzione stessa; atti firmati entrambi in Roma il 6 maggio 1933;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data nel Regno alla Convenzione doganale fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, nonchè al Protocollo finale relativo alla Convenzione stessa; atti stipulati entrambi in Roma il 6 maggio 1933.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore ai termini, modi e condizioni previsti all'art. 7 della Convenzione doganale di cui all'art. 1, sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 33, foglio 45. — MANCINI

Convenzione doganale
fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste.

S. M. il Re d'Italia e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, nel desiderio di favorire le relazioni economiche tra i loro due Paesi, hanno deciso di concludere una Convenzione doganale, in sostituzione di quella del 7 febbraio 1924, ed hanno a questo scopo nominato loro Plenipotenziari:

S. M. il Re d'Italia:

S. E. il Cavaliere Benito MUSSOLINI, Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, *interim* per le finanze;

Il Governo dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste:

il sig. Michele LEVENSON, Membro del Collegio del Commissariato del popolo per il commercio estero e rappresentante commerciale dell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste in Italia;

i quali, dopo la verifica dei pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

I prodotti del suolo e dell'industria di origine e di provenienza italiana e i prodotti del suolo e dell'industria di origine e di provenienza sovietica godranno alla loro entrata rispettivamente nell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste e in Italia, per quanto concerne i dazi di tariffa propriamente detti, i coefficienti di maggiorazione, i dazi *ad valorem*, le sovratasse e gli altri diritti accessori, e sotto qualunque altro riguardo in materia doganale, dello stesso trattamento accordato o che potrà essere accordato in avvenire ai prodotti similari di ogni altro Paese.

Art. 2.

I prodotti del suolo e dell'industria esportati dal territorio di una delle Parti Contraenti verso il territorio dell'altra Parte godranno, per quanto concerne i dazi e le tasse d'uscita, del trattamento più favorevole che ciascuna delle due Parti ha accordato o potesse accordare in avvenire all'esportazione degli stessi prodotti diretti verso qualsiasi altro Paese.

Art. 3.

Ciascuna delle Parti Contraenti si impegna a concedere all'altra Parte, sia all'importazione sia all'esportazione, ogni favore che essa ha accordato o potesse accordare in avvenire a un terzo Paese qualsiasi, per quanto riguarda la garanzia, la riscossione dei dazi e le altre formalità doganali.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli precedenti non sono applicabili:

a) ai favori che sono o saranno concessi da una delle Parti Contraenti a Paesi limitrofi, allo scopo di agevolare il traffico dei distretti di confine per una larghezza di non oltre quindici chilometri da ciascuna parte della linea di confine e per gli abitanti di tali distretti;

b) agli obblighi derivanti all'una o altra Parte contraente da una unione doganale;

c) alle agevolazioni preferenziali che l'Italia accordasse o potesse accordare in futuro alle proprie colonie, ai propri protettorati e possedimenti;

d) ai favori che l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste accordasse o potesse accordare in futuro alla Lettonia, all'Estonia e alla Lituania, nonchè alla Persia, all'Afganistan e alla Mongolia;

e) ai favori che l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste accordasse o potesse accordare in futuro alla Turchia e alla Cina nel traffico di frontiera.

Art. 5.

Le tasse interne di produzione, di fabbricazione e di consumo che sia per conto dello Stato, sia per conto delle Amministrazioni municipali o corporative, gravano o graveranno in Italia o nell'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste rispettivamente sui prodotti di origine sovietica o di origine italiana non dovranno colpire, per alcuna ragione, tali prodotti nè in misura più elevata nè in modo più oneroso di quanto lo siano i similari prodotti indigeni.

Art. 6.

Se una delle Parti Contraenti applica ai prodotti di una terza Potenza dazi più elevati di quelli applicabili agli stessi prodotti originari e provenienti dall'altra Parte, o se essa sottopone le merci di una terza Potenza a divieti o restrizioni di importazione non applicabili alle stesse merci del-

l'altra Parte Contraente, essa è autorizzata, per il caso in cui le circostanze lo esigessero, a far dipendere dalla presentazione di certificati d'origine l'applicazione dei dazi ridotti ai prodotti provenienti dall'altra Parte e l'ammissione di questi ultimi all'importazione.

Per quanto riguarda le autorità che saranno designate per il rilascio di tali certificati, nonchè le formalità e le tasse connesse col rilascio stesso, avranno effetto le disposizioni previste nello scambio di note in data 21 marzo 1930 e 2 giugno 1931 fra l'Ambasciata d'Italia a Mosca e il Commissariato del Popolo per gli Affari Esteri.

Le disposizioni di cui alle note anzidette avranno una durata identica a quella della presente Convenzione doganale.

Art. 7.

La presente Convenzione sostituisce per intero la Convenzione doganale italo-sovietica del 7 febbraio 1924, che rimane pertanto annullata e senza effetto sotto ogni rapporto.

Essa sarà ratificata e le ratifiche saranno scambiate a Roma, dopo compiuti da una parte e dall'altra gli atti stabiliti dalle rispettive legislazioni.

La presente Convenzione potrà nondimeno entrare in vigore, a titolo provvisorio, mediante apposito scambio di note.

Essa potrà essere denunziata in qualunque momento, con un preavviso di sei mesi; però tale denunzia non potrà, in ogni caso, esser data prima del 1° gennaio 1934.

In fede di che, i Plenipotenziari anzidetti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il rispettivo sigillo.

Fatto a Roma, in duplice esemplare, il 6 maggio 1933.

Per l'Italia: (*L. S.*) MUSSOLINI.

Per l'U.R.S.S.: (*L. S.*) M. LEVENSON.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

PROTOCOLLO FINALE
ALLA CONVENZIONE DOGANALE.

Al momento di procedere alla firma della Convenzione doganale, conclusa in data d'oggi, fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, i Plenipotenziari sottoscritti fanno la dichiarazione seguente, la quale formerà parte integrante della Convenzione stessa:

Resta inteso che la seta, le arance, i cedri, i limoni e le frutta secche di origine italiana rimangono esclusi dall'eccezione prevista alle lettere *d*) ed *e*) dell'art. 4° della Convenzione e che questi prodotti godranno, pertanto, dello stesso trattamento attuale di quelli originari dai Paesi indicati sotto le stesse lettere *d*) ed *e*), o del trattamento più favorevole che fosse in avvenire eventualmente accordato dall'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste ad uno qualsiasi di tali Paesi.

Fatto a Roma, in duplice esemplare, il 6 maggio 1933.

Per l'Italia: MUSSOLINI.

Per l'U.R.S.S.: M. LEVENSON.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° giugno 1933, n. 564.

Esenzione dal dazio e dalla tassa di vendita sulla benzina destinata alle automotrici delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1187, che ha imposto uno speciale dazio sul valore all'importazione di talune merci, fra cui gli oli minerali, modificando anche il regime della tassa di vendita sugli oli medesimi;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di esentare dal pagamento dei diritti di confine la benzina destinata alle Ferrovie dello Stato per l'azionamento delle automotrici;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri per le finanze e le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La benzina che le Ferrovie dello Stato impiegano per l'azionamento delle automotrici su rotaie, è esente da dazio doganale, tanto specifico quanto sul valore, nonchè da tassa di vendita.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, foglio 50. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 febbraio 1933, n. 565.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane con sede in Padova.

N. 565. R. decreto 9 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per le corporazioni, è approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, con sede in Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 9 febbraio 1933, n. 566.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Società tramvie elettriche savonesi, con sede in Savona.

N. 566. R. decreto 9 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per le corporazioni, è approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto al servizio della Società tramvie elettriche savonesi, con sede in Savona.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 9 febbraio 1933, n. 567.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle tramvie orientali del Verbano, con sede in Milano.

N. 567. R. decreto 9 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per le corporazioni, è approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto al servizio delle tramvie orientali del Verbano (linea elettrica Varese-Angera) con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 9 febbraio 1933, n. 568.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della ferrovia Menaggio-Porlezza, con sede in Varese.

N. 568. R. decreto 9 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per le corporazioni, è approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto al servizio della ferrovia Menaggio-Porlezza, con sede in Varese.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 9 febbraio 1933, n. 569.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle ferrovie del Ticino, con sede in Milano.

N. 569. R. decreto 9 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per le corporazioni, è approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto al servizio delle ferrovie del Ticino, con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 9 febbraio 1933, n. 570.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle ferrovie di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia.

N. 570. R. decreto 9 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per le corporazioni, è approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto al servizio delle ferrovie di Reggio-Emilia, con sede in Reggio-Emilia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 9 febbraio 1933, n. 571.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale dei tramways provinciali di Napoli.

N. 571. R. decreto 9 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per le corporazioni, è approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto al servizio dei tramways provinciali di Napoli con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 6 aprile 1933, n. 572.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto nautico « Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi » con sede in Napoli.

N. 572. R. decreto 6 aprile 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto nautico « Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi » di Napoli, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 8 aprile 1933, n. 573.

Erezione in ente morale dell'Asilo-orfanotrofio « Principessa Maria di Piemonte » con sede in Greve.

N. 573. R. decreto 8 aprile 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo-orfanotrofio «Principessa Maria di Piemonte », con sede in Greve (Firenze), viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 13 aprile 1933, n. 574.

Approvazione del nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Bolzano.

N. 574. R. decreto 13 aprile 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, viene approvato il nuovo statuto organico per la Cassa di risparmio di Bolzano.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 11 maggio 1933.

Proroga del termine assegnato al commissario per la straordinaria gestione del Sindacato agricolo industriale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 13 marzo 1904, n. 141;

Veduti il R. decreto 30 aprile 1931, con cui fu nominato il commissario per la straordinaria gestione del Sindacato agri-

colo-industriale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con sede in Roma, ed il successivo R. decreto 14 agosto 1931 con cui furono precisati i poteri del detto commissario;

Veduti i Regi decreti 5 novembre 1931, 30 maggio 1932 e 6 febbraio 1933 con i quali fu prorogato il termine assegnato al commissario per l'espletamento dell'incarico affidatogli;

Ritenuta la necessità di concedere una ulteriore proroga del detto termine;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine assegnato dal R. decreto 6 febbraio 1933, ai poteri del commissario per la straordinaria gestione del Sindacato agricolo industriale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con sede in Roma, è prorogato di mesi sei.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1933 - Anno XI
Registro n. 1 Corporazioni, foglio 229. — BEITAZZI.

(2225)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1933.

Approvazione del regolamento per il procedimento relativo ai ricorsi proposti alla Commissione centrale per i chimici.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 15 del regolamento 1° marzo 1928, n. 842, per la professione di chimico;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento per il procedimento relativo ai ricorsi proposti alla Commissione centrale dei chimici, deliberato dalla Commissione medesima nella seduta del 3 giugno 1933.

Roma, addì 7 giugno 1933 - Anno XI

Il Ministro: DE FRANCISCI.

Regolamento contenente le norme per il procedimento relativo ai ricorsi innanzi alla Commissione centrale per i chimici.

Art. 1.

Le impugnazioni innanzi alla Commissione centrale per i chimici si propongono, entro il termine di trenta giorni stabilito dall'art. 15 del regolamento 1° marzo 1928, n. 842, per la professione di chimico, con ricorso redatto su carta da bollo da L. 5.

Se il ricorso è proposto dal procuratore del Re o dal Direttorio del Sindacato nazionale fascista dei chimici, ovvero riguardi materia disciplinare, è redatto su carta non bollata.

Art. 2.

Il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi su cui si fonda ed essere corredato:

a) della copia autentica del provvedimento impugnato;

b) dei documenti necessari a comprovarne il fondamento;

c) quando non sia proposto dal pubblico ministero, anche della ricevuta del versamento della somma di L. 100, stabilito dall'art. 15 del regolamento 1° marzo 1928, n. 842, eseguito presso un ufficio del registro, a norma del R. decreto 19 agosto 1932, n. 1297.

Il ricorrente, qualora non trattisi di ricorso proposto dal procuratore del Re o dal Direttorio del Sindacato nazionale fascista dei chimici, deve indicare nel ricorso il recapito al quale intende che gli siano fatte le eventuali notificazioni e comunicazioni da parte della segreteria della Commissione centrale.

In mancanza di tale indicazione, la segreteria non procede ad alcuna notificazione o comunicazione.

Art. 3.

È irricevibile il ricorso quando sia stato presentato dopo il termine di 30 giorni, stabilito dall'art. 15 del regolamento 1° marzo 1928, n. 842, ovvero non sia stata versata la somma di L. 100 di cui allo stesso articolo.

Art. 4.

Copia conforme del ricorso deve essere, a cura del ricorrente, notificata per mezzo di ufficiale giudiziario:

a) al procuratore del Re nella sede del tribunale presso il quale è costituito il Comitato di cui s'impugna il provvedimento;

b) al Direttorio del Sindacato nazionale fascista dei chimici.

Qualora invece trattisi di ricorso proposto dal procuratore del Re o dal Direttorio del Sindacato nazionale fascista dei chimici, la notificazione deve essere fatta alla parte avverso la quale il ricorso è diretto.

Quando la notificazione non risulti dal ricorso, la prova di essa deve essere fornita alla Commissione non oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per ricorrere, mediante lettera raccomandata contenente la copia del ricorso nella quale l'ufficiale giudiziario abbia attestato le eseguite notificazioni.

Il termine e le formalità prescritte dal presente articolo sia per le notificazioni, sia per la prova dell'esecuzione di esse da fornirsi alla Commissione devono essere osservate a pena di decadenza.

Art. 5.

Il procuratore del Re, il Direttorio del Sindacato nazionale fascista dei chimici e l'interessato, possono far pervenire documenti e deduzioni alla Commissione non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma dell'articolo precedente.

Le memorie, ad eccezione di quelle presentate dal procuratore del Re o dal Direttorio del Sindacato e di quelle riguardanti materia disciplinare, devono essere redatte in carta da bollo da L. 5.

Art. 6.

Trascorso il termine di 60 giorni, dopo i 30 stabiliti per ricorrere dall'art. 15 del regolamento 1° marzo 1928, n. 842, il ricorso, con le memorie ed i documenti relativi, rimane

depositato per lo spazio di quindici giorni nella segreteria della Commissione centrale, a disposizione dell'interessato, del procuratore del Re e del Direttorio del Sindacato nazionale fascista dei chimici, che entro tale termine possono prenderne visione e fare pervenire alla Commissione le proprie deduzione.

Il procuratore del Re in Roma può essere incaricato dai procuratori del Re delle altre sedi di prendere visione delle memorie e dei documenti indicati nel precedente comma.

Art. 7.

Scaduto il termine di 15 giorni di cui al precedente articolo, il presidente della Commissione nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.

Il presidente, prima della nomina del relatore, può disporre le indagini occorrenti per la decisione del ricorso, salva in ogni caso la facoltà concessa alla Commissione dall'art. 8.

Art. 8.

Le sedute non sono pubbliche e la Commissione decide fuori della presenza degli interessati.

Qualora la Commissione ritenga necessario che le parti forniscano chiarimenti, ovvero producano atti o documenti, dispone in conformità. Se i chiarimenti, ovvero gli atti ed i documenti richiesti non pervengano entro il termine stabilito dalla Commissione, la deliberazione definitiva è presa in base agli atti già acquisiti al giudizio.

Chiusa la discussione il presidente raccoglie i voti dei commissari e vota per ultimo.

Art. 9.

La deliberazione è pronunziata in nome del Re.

Essa deve contenere il nome ed il cognome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, la data e la firma del presidente e del segretario.

Art. 10.

La pubblicazione della deliberazione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria.

La deliberazione, a cura della segreteria, mediante lettera raccomandata, è notificata all'interessato, al procuratore del Re, al Direttorio del Sindacato nazionale fascista dei chimici ed è comunicata al Comitato che ha emesso il provvedimento.

Art. 11.

Le comunicazioni di istanze, di memorie, di atti e di documenti, relativi alle impugnazioni devono essere fatte alla segreteria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La prova dell'avvenuta trasmissione non può essere data che mediante esibizione della ricevuta postale di raccomandazione.

Art. 12.

La segreteria redige processo verbale delle sedute.

Il processo verbale deve contenere:

a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;

b) il nome del presidente, dei membri e dei segretari intervenuti;

c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;

d) i provvedimenti presi su ciascun ricorso;

e) le firme del presidente e del segretario.

Art. 13.

Quando il presente regolamento affida l'adempimento di determinate mansioni alla segreteria, gli atti relativi devono essere sottoscritti dal segretario o da uno dei funzionari addetti alla segreteria.

Art. 14.

È in facoltà del presidente di disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

Art. 15.

La delega di cui all'art. 15, terzo comma, del regolamento 1° marzo 1928, n. 842, fatta dal Direttorio del Sindacato nazionale fascista dei chimici ad uno dei propri membri a presentare e sostenere il ricorso, deve essere scritta e rimanere allegata agli atti.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 16.

Coloro che anteriormente alla pubblicazione del presente regolamento abbiano fatto ricorso alla Commissione nel termine prescritto, devono procedere alle formalità di cui al precedente art. 4, non oltre il quarantacinquesimo giorno dall'entrata in vigore del regolamento stesso.

Art. 17.

Il presente regolamento interno sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore nel quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione.

(2235)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1933.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Fernando Telesperiano Giovanni Vellutini di Giorgio.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che il sig. Fernando Telesperiano Giovanni Vellutini, nato a Lucca il 21 gennaio 1891 da Giorgio e da Maria Borbotti, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'articolo 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Fernando Telesperiano Giovanni Vellutini il riacquisto della cittadinanza italiana;

Visto il parere in data 16 maggio 1933 del Consiglio di Stato, sezione prima, le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto sig. Fernando Telesperiano Giovanni Vellutini il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2226)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1933.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Maria Giulia Lippi di Alberto.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Ritenuto che la signora Maria Giulia Lippi, nata a Lucca il 19 dicembre 1893 da Alberto e da Ines Citti, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Maria Giulia Lippi il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 16 maggio 1933 del Consiglio di Stato, sezione prima, le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Maria Giulia Lippi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

(2227)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-860 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Mosettig Giovanna fu Giovanni e di Francesca Marussig, nata a Gorizia il 18 giugno 1893 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mosettig Maria, nata a Gorizia il 12 agosto 1895, sorella;

Mosettig Ernesta, nata a Gorizia il 16 giugno 1900, sorella;

Mosettig Emilia, nata a Gorizia il 16 luglio 1902, sorella;

Mosettig Ida, nata a Gorizia il 4 gennaio 1905, sorella;

Mosettig Branco di Giovanna Mosettig, nato a Gorizia il 2 giugno 1919, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'Autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1291)

N. 50-861 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mosettig Giuseppe fu Giovanni e fu Orsola Mosettig, nato a Ranziano il 26 gennaio 1870 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mosettig Antonia di Martino Gostisa, nata a Gorizia il 12 gennaio 1871, moglie;

Mosettig Daniela, nata a Gorizia il 28 agosto 1900, figlia;

Mosettig Dorotea, nata a Gorizia il 17 agosto 1902, figlia;

Mosettig Vera, nata a Gorizia il 21 novembre 1908, figlia;

Mosettig Nada, nata a Gorizia il 30 luglio 1910, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1292)

N. 50-862 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mozetic Mario di Luigi e di Kregan Ottilia, nato a Gorizia il 14 agosto 1885 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mozetic Carolina di Antonio Boskin, nata a Gorizia il 24 settembre 1889, moglie;

Mozetic Giuliano, nato a Gorizia il 10 febbraio 1914, figlio;

Mozetic Boris, nato a Sintomer il 19 aprile 1919, figlio;

Mozetic Milos, nato a Gorizia il 19 agosto 1922, figlio;

Mozetic Miran, nato a Gorizia il 26 giugno 1925, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1293)

N. 50-863 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mozetic Pietro di Giacomo e di Caterina Pauletic, nato a Ranziano il 15 giugno 1855 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mozetic Amalia di Giorgio Stengele, nata a Novomesto il 4 giugno 1869, moglie;

Mozetic Attilia, nata a Gorizia il 2 dicembre 1901, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1294)

N. 50-162 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Silic Francesco di Giusto e di Paola Saunig, nato a Biglia il 3 marzo 1890 e residente a Biglia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Silli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Silic Carolina di Giuseppe Dominko, nata a Biglia il 7 giugno 1893, moglie;

Silic Augusto, nato a Biglia il 2 agosto 1920, figlio;

Silic Caterina, nata a Biglia il 9 novembre 1923, figlia;

Silic Eva, nata a Biglia l'11 giugno 1926, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1295)

N. 50-847 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Maraz ved. Maria nata Pavletic di Giuseppe e di Caterina Devetak, nata a Gorizia il 14 settembre 1872 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marassi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 21 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1296)

N. 50-42 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto Mi-

nisteriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Dornik Carolina in Paoletti di Biagio e di Francesca Komjanc, nata a San Floriano il 3 ottobre 1906 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dorni ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 24 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1297)

N. 50-44 D.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Dominko Giustina in Silli di Giuseppe e di Elisa Pegan, nata a Biglia il 4 settembre 1900 e residente a Raccogliano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Dominco ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1298)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di note fra l'Italia e l'U.R.S.S.

Addì 10 corr. si è proceduto, fra il Capo del Governo e l'Ambasciatore dell'U.R.S.S. in Roma, ad uno scambio di note inteso a mettere provvisoriamente in vigore, a far tempo dal 12 giugno corr., la Convenzione doganale ed il relativo Protocollo finale fra l'Italia e l'Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste; atti firmati in Roma il 6 maggio u. s.

(2246)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta d'interessi su titoli del consolidato 5 per cento.

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 364.

È stato denunziato lo smarrimento della ricevuta per la rata semestrale al 1° gennaio 1933 di L. 77,50, relativa alla rendita consolidato 5 % n. 486044 di L. 155 a favore del Monte Cicco di Giovinazzo (Bari), amministrato dalla locale Opera pia Santissimo Sacramento.

Ai termini degli articoli 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento della detta rata semestrale mediante quietanza del sig. Daconto Michele fu Andrea, tesoriere della suindicata Opera pia.

Roma, addì 31 maggio 1933 - Anno XI.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2232)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO · DIV. I · PORTAFOGLIO

N. 130.

Media dei cambi e delle rendite

del 9 giugno 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	15.86
Inghilterra (Sterlina)	64.92
Francia (Franco)	75.65
Svizzera (Franco)	371.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.681
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	14.30
Cecoslovacchia (Corona)	57.32
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.90
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.47
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.275
Olanda (Fiorino)	7.752
Polonia (Zloty)	215 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	164.75
Svezia (Corona)	3.345
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	79.175
Id. 3,50 % (1902)	77.375
Id. 3 % lordo	54.525
Consolidato 5 %	87.80
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.20
Id. id. id. 1940	102.575
Id. id. id. 1941	102.55
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.325

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL' INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 5

dal 1° al 15 marzo 1933.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Alessandria	San Salvatore	B	—	2
Bari	Gravina	B	—	1
Bergamo	Casnigo	B	—	1
Brescia	Brescia	B	—	1
Id.	Calvizzano	B	—	1
Id.	Montichiari	B	—	1
Id.	Verolanuova	B	—	1
Brindisi	Mesagne	E	—	1
Campobasso	Montenero di Bisaccia	B	—	1
Cuneo	Caraglio	B	—	1
Foggia	Pietra Montecorvino	O	—	1
Id.	Rignano Garganico	E	1	—
Id.	S. Marco in Lamis	Cp	1	—
Lecce	Spongano	E	—	1
Macerata	Sefro	B	—	1
Milano	Abbiategrasso	B	—	1
Nuoro	Gairo	Cp	—	1
Pavia	Mortara	B	1	—
Id.	Olevano	B	1	—
Potenza	Calvello	Cp	1	—
Rieti	Roccasinibalda	O	—	1
Roma	Bracciano	B	1	—
Id.	Cisterna	B	1	—
Id.	Genazzano	B	1	—
Id.	Priverno	B	1	—
Id.	Roma	B	1	—
Id.	Terracina	B	1	—
Salerno	Eboli	B	—	1
Id.	Nocera Superiore	B	—	1
Id.	Positano	B	—	1
Id.	S. Rufo	O	1	—
Taranto	Martina Franca	B	1	—
Id.	Palagiano	O	1	—
Terni	Baschi	O	1	—
Trento	Arco	B	—	1
Varese	Solbiate Olona	B	—	1
Vercelli	Olcenengo	E	—	1
			15	23
	Carbonchio sintomatico.			
Modena	Modena	B	2	—
Roma	Prossedi	B	1	—
Id.	Roma	B	2	—
Id.	Terracina	B	1	—
Sassari	Tempio Pausania	B	1	—
Trento	Predazzo	B	—	1
			7	1

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Afta epizootica.			
Alessandria	Odalengo Grande	B	1	—
Aosta	Agliè	B	1	—
Id.	Pedanea	B	1	—
Bergamo	Pumenengo	B	—	1
Id.	Torre Pallavicina	B	—	1
Brescia	Quinzano d'Oglio	B	—	1
Genova	Genova	B	2	—
Gorizia	Castel Dobia	B	—	2
Id.	Comeno	B	3	—
Id.	Cormons	B	3	—
Milano	Magenta	B	—	1
Napoli	Nola	B	—	1
Piacenza	Borgonovo	B	1	—
Id.	Gossolengo	B	1	1
Reggio Emilia	Montecchio	B	1	—
Sondrio	Sondrio	B	—	1
Vercelli	Ponderano	B	3	—
			17	9
	Malattie infettive dei suini.			
Ascoli Piceno	Fermo	S	—	1
Id.	Francavilla d'Ete	S	—	1
Id.	Monte Urano	S	—	1
Id.	Roccafluvione	S	1	—
Id.	S. Elpidio a Mare	S	—	5
Avellino	S. Martino V. C.	S	—	1
Bologna	Ozzano dell'Emilia	S	1	—
Bolzano	Ortisei	S	—	1
Brescia	Chiari	S	—	1
Como	Carugo	S	1	—
Cremona	Casalmaggiore	S	—	2
Fiume	Fiume	S	—	1
Forlì	Rocca S. Casciano	S	—	2
Id.	Sarsina	S	—	1
Id.	Verucchio	S	—	2
Frosinone	S. Giovanni Incarico	S	—	1
Macerata	Potenza Picena	S	1	—
Padova	S. Pietro in Gù	S	—	1
Parma	Noceto	S	—	1
Pavia	Siziano	S	1	—
Perugia	Cerreto di Spoleto	S	—	1
Id.	Perugia	S	1	—
Id.	Spoleto	S	—	2
Piacenza	Monticelli	S	1	—
Id.	Piacenza	S	1	—
Id.	Ponte dell'Olio	S	—	1
Pistoia	Pistoia	S	1	—
Reggio Emilia	Boretto	S	1	—
Salerno	Scafati	S	—	1
Sassari	Benetutti	S	—	2
Id.	Martis	S	—	1
Id.	Oschiri	S	—	2
Sondrio	Sondrio	S	—	1
Teramo	Atri	S	—	1
Id.	Mosciano S. Angelo	S	—	1
Trento	Denno	S	—	1
Id.	Folgaria	S	1	—
Id.	Termeno	S	—	1
Treviso	Riese	S	—	1
Trieste	Trieste	S	—	2
Vicenza	Torri di Quartesolo	S	—	1
			11	41

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Morva.			
Como	Casatenovo	E	1	—
Ravenna	Cervia	E	1	—
			2	—
	Farcino criptococcico.			
Avellino	Aiello del Sabato	E	1	—
Id.	Altavilla Irpina	E	2	—
Id.	Atripalda	E	—	1
Id.	Montoro Inferiore	E	—	1
Id.	Pratola Serra	E	2	—
Id.	Quadrelle	E	2	1
Id.	Quindici	E	—	3
Id.	Volturara	E	1	—
Belluno	Belluno	E	—	1
Campobasso	Baranello	E	1	—
Id.	Campobasso	E	1	—
Grosseto	Grosseto	E	1	—
Messina	Messina	E	1	—
Napoli	Afragola	E	2	—
Id.	Casalnuovo	E	4	—
Id.	Marigliano	E	1	—
Id.	Massalubrense	E	—	1
Id.	Napoli	E	6	—
Id.	Nola	E	1	—
Id	Pomigliano	E	5	—
Id.	San Paolo Belsito	E	1	—
Id.	Sant'Anastasia	E	1	—
Id.	Torre Annunziata	E	11	—
Id.	Torre del Greco	E	—	1
Id.	Trentola	E	1	—
Palermo	Palermo	E	—	1
Id.	Terrasini	E	—	1
Salerno	Angri	E	—	1
Id.	Bracigliano	E	1	1
Id.	Castel San Giorgio	E	—	1
Id.	Minori	E	—	1
Id.	Nocera Inferiore	E	1	—
Id.	Scafati	E	1	1
Id.	Serre	E	1	—
Taranto	Ginosa	E	1	—
Trapani	Marsala	E	1	4
			51	20
	Rabbia.			
Ancona	Ancona	Cn	—	2
Id.	Id.	E	—	1
Id.	Ostra	Cn	—	1
Arezzo	Castel Fiorentino	Cn E	—	2
Id.	Castel Focognano	Cn	—	1
Id.	Id.	E O	—	2
Id.	Cortona	Cn	1	—
Cosenza	Rossano	Cn	—	1
Imperia	Ventimiglia	Cn	—	1
Messina	Messina	Cn	—	1
Napoli	Campobasso	Cn	—	1
Id.	Cercola	Cn	—	2
Id.	Maddaloni	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	12
Id.	Portici	Cn	—	1
Id.	Sant'Anastasia	Cn	—	1
Id	Torre Annunziata	Cn	—	1
Id.	Torre del Greco	Cn	—	1
	Segue Rabbia.			
Ragusa	Modica	Cn	—	1
Id.	Ragusa	Cn	—	1
Ravenna	Bagnacavallo	Cn	—	1
Roma	Roma	Cn	—	1
Siracusa	Palazzolo Acreide	Cn	—	1
Id.	Siracusa	Cn	—	1
			1	38
	Rogna.			
Agrigento	Cianciana	Cp	1	—
Aquila	Montereale	O	1	—
Id.	Ovindoli	O	1	—
Id.	Rocca Casale	O	1	—
Id.	Rocca di Botte	O	1	—
Id.	Tagliacozzo	O	1	—
Ascoli Piceno	Arquata	O	12	—
Bari	Gravina	O	—	1
Belluno	Belluno	E	—	1
Brindisi	Torre S. Susanna	O	5	—
Campobasso	Campobasso	E	1	1
Id.	Id.	O	4	—
Id.	Civitan. del Sannio	O	—	1
Id.	Pescopennataro	O	1	—
Id.	S. Pietro Avellana	O	1	—
Id.	Vastogirardi	O	1	—
Id.	Venafro	O	—	15
Firenze	Borgo S. Lorenzo	O	—	1
Foggia	Apricena	O	1	—
Id.	Casaln. Monterotaro	O	1	—
Id.	Casalvecchio di Puglia	O	—	1
Id.	Cerignola	O	—	1
Frosinone	Anagni	O	1	—
Id.	Frosinone	O	1	—
Id.	Paliano	O	1	—
Grosseto	Castellazzara	O	1	—
Id.	Manciano	O	1	—
Id.	Scansano	O	1	—
Perugia	Foligno	O	3	—
Potenza	Grumento Nova	O	1	—
Rieti	Frasso Sabino	O	1	—
Id	Leonessa	O	—	1
Id.	Longone	O	1	—
Roma	Roma	O	7	—
Id.	Tolfa	O	1	—
Terni	Alviano	O	1	—
Id.	Guardea	O	1	—
Id.	Norcia	O	1	—
Id.	Otricoli	O	1	—
Viterbo	Bagnoregio	O	1	—
Id.	Bieda	O	—	1
Id.	Montefiascone	O	1	2
Id.	Monteromano	O	1	—
Id.	Soriano nel Cimino	O	1	—
Id.	Tarquinia	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			63	26
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Potenza	Acerenza	O	1	—
Roma	Cisterna	O	1	—
Id.	Roma	O	2	—
			4	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Aborto epizootico.				
Alessandria	Predosa	B	1	
Belluno	Cesiomaggiore	B	1	—
Id.	Forno di Canale	B	1	—
Id.	Lozzo	B	—	10
Bologna	Anzola dell'Emilia	B	2	1
Id.	Baricella	B	1	—
Id.	Bazzano	B	2	—
Id.	Borgo Panicale	B	1	—
Id.	Castenaso	B	—	1
Id.	Crevalcore	B	1	-
Id.	Minerbio	B	2	—
Id.	Molinella	B	—	1
Id.	Monteveglio	B	—	2
Id	Ozzano nell'Emilia	B	3	—
Id.	S. Pietro in Casale	B	3	—
Cremona	Cappela de' Picenardi	B	1	—
Id.	Casalbuttano	B	1	—
Id.	Cicognolo	B	1	—
Id.	Palvareto	B	—	3
Id.	Pessina Cremonese	B	—	1
Ferrara	Bondeno	B	—	2
Id.	Ferrara	B	—	1
Id.	Poggiorenatico	B	—	1
Id	Rò	B		1
Firenze	Bagno a Ripoli	O	2	—
Id.	Campi Bisenzio	B	—	1
Id.	Rignano sull'Arno	B	—	1
Grosseto	Grosseto	B	—	2
Imperia	Borgomaro	B	—	4
Id.	Chiusavecchia	B	—	4
Id.	Diano Marina	B	—	2
Id.	Pieve di Teco	B	—	6
Lucca	Capannori	B	—	1
Id	Lucca	B	—	1
Modena	Bastiglia	B	1	—
Id.	Campogalliano	B	3	—
Id.	Carpi	B	19	—
Id.	Castelfranco	B	7	—
Id.	Castelnuovo	B	3	—
Id.	Castelvetro	B	8	—
Id.	Finale	B	1	1
Id.	Fiorano	B	2	—
Id.	Formigine	B	10	1
Id.	Marano	B	1	—
Id.	Medolla	B	9	—
Id.	Mirandola	B	3	—
Id.	Modena	B	42	1
Id.	Monfestino	B	1	—
Id.	Nonantola	B	5	—
Id	Ravarino	B	3	—
Id.	S. Cesario	B	—	2
Id.	S. Prospero	B	4	—
Id.	Sassuolo	B	2	—
Id.	Savignano	B	—	1
Id.	Soliera	B	9	2
Id.	Zocca	B	1	—
Novara	Casalino	B	1	1
Id.	Granozzo	B	1	—
Id.	Tornaco	B	1	—
Padova	Piombino Dese	B	—	1
Parma	Felino	B	1	—
Id.	Fidenza	B	1	—
Id.	Lesignano Bagni	B	1	—
Id.	Roccabianca	B	1	—
Id.	S. Lazzaro Parmense	B	2	1
Id.	S. Pancrazio	B	—	1
Pavia	Villanterio	B	—	1
Pesaro e Urbino	Gabicce	B	—	1
Segue Aborto epizootico				
Pesaro e Urbino	Gradara	B	—	1
Piacenza	Besenzone	B	1	—
Id	Cadeo	B	1	—
Id.	Carpaneto	B	2	—
Id.	Cortemaggiore	B	1	—
Id.	Gazzola	B	1	—
Id.	Piacenza	B	2	—
Id.	Podenzano	B	1	—
Pisa	Palaia	B	—	1
Reggio Emilia	Bagnolo	B	1	—
Id.	Casalgrande	B	1	—
Id.	Castelnovo di Sotto	B	1	—
Id.	Correggio	B	2	—
Id.	Montecchio	B	6	—
Id.	Scandiano	B	2	—
Roma	Roma	B	2	—
Rovigo	Ceregnano	B	1	—
Sondrio	Sondrio	B	—	1
Terni	Montegabbione	O	—	1
Trento	Taio	B	1	—
Venezia	Cona	B	1	—
Id.	Grisolera	B	—	1
Vercelli	Livorno Ferraris	B	—	1
Id.	Tronzano Vercellese	B	1	—
Verona	Cologna Veneta	B	—	1
Id.	Mozzecane	B	—	1
Id	Valeggio	B	—	1
Id.	Verona	B	1	—
Id.	Villafranca	B	1	—
Vicenza	Vicenza	B	—	1
			196	71
Tubercolosi bovina.				
Arezzo	S. Giovanni Valdarno	B		3
Bari	Altamura	B	1	—
Id.	Bari	B	—	1
Id.	Bitritto	B	1	—
Id.	Corato	B	1	—
Id.	Gioia del Colle	B	1	—
Id.	Terlizzi	B	2	1
Bolzano	Appiano	B	-	1
Id.	Bolzano	B	—	5
Id.	Bressanone	B		1
Firenze	Figline Val d'Arno	B	-	1
Foggia	Cerignola	B	1	—
Forlì	Cesenatico	B		1
Livorno	Campiglia Marittima	B	—	2
Id.	Collesalvetti	B	—	1
Id	Piombino	B	—	3
Ravenna	S. Agata sul Santerno	B	—	1
Roma	Roma	B	—	3
Venezia	Chioggia	B	1	—
Id.	Fossalta P.	B	1	—
			9	24
Diarrea dei vitelli.				
Ascoli Piceno	Fermo	B	-	1
Trento	Spor	B	-	1
Vicenza	Malo	B		1
			—	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Influenza del cavallo.				
Belluno	Belluno	E	—	1
Novara	Novara	E	1	—
Piacenza	Piacenza	E	1	—
			2	1
Difterite aviaria.				
Ascoli Piceno	Fermo	P	1	—
Bolzano	Appiano	P	—	1
Caltanissetta	Caltanissetta	P	—	1
Grosseto	Gavorrano	P	—	1
Perugia	Spoleto	P	—	1
Sassari	Sassari	P	—	1
Teramo	Teramo	P	—	1
			1	6
Colera dei polli.				
Cremona	Ca' d'Andrea	P	—	3
Padova	Abano	P	—	1
Parma	Lesignano Bagni	P	—	3
Pesaro e Urbino	Gabicce	P	—	1
Id.	Gradara	P	—	1
Roma	Roma	P	1	—
			1	9

(2199)

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	22	37	38
Carbonchio sintomatico	4	6	8
Afta epizootica	12	17	26
Malattie infettive dei suini	26	41	52
Morva	2	2	2
Farcino criptococcico	10	36	71
Rabbia	10	22	39
Rogna	17	45	89
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	3	4
Aborto epizootico	27	98	267
Tubercolosi bovina	10	20	33
Diarrea dei vitelli	3	3	3
Influenza del cavallo	3	3	3
Difterite aviaria	7	7	7
Colera dei polli	5	6	10

B *bovina*, Buf *bufalina*, O *ovina*, Cap *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*, Fl *felina*.

(*a*) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 20

ATTIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 10 maggio 1933-IX (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . L.		6.633.935.874,39	+ 105.692
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero . . . L.	388.559.351,30		— 146.081
Buoni del tesoro e biglietti di Banca di Stati esteri . . »	35.584,67		— 42
		388.594.935,97	— 146.123
Riserva totale . . . L.		7.022.530.810,36	— 40.431
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . »		1.772.798.105 —	—
Cassa . . . »		328.297.313,95	— 2.370
Portafoglio su piazze italiane . . . »		4.677.700.226,89	— 65.922
Effetti ricevuti per l'incasso . . . »		5.849.332,48	— 5.517
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . L.	624.417.223,45		— 74.426
Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . »	242.349,10		— 1
		624.659.572,55	— 74.427
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . L.		1.367.248.192,72	+ 1.773
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	3.528.141,50		— 3.462
altri . . . »	44.016.510,81		— 13.112
		47.544.652,31	— 16.574
Azionisti a saldo azioni . . . L.		200.000.000	—
Immobili per gli uffici . . . »		170.049.841,41	+ 20
Istituto per la Ricostruzione Industriale - Sez. smobilizzi industriali . . . »		1.066.681.218,35	— 3.510
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . L.	30.000.000 —		—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . »	32.485.000 —		—
Impiego della riserva speciale di proprietà degli azionisti . . . »	107.248.695,98		—
Impiego fondo pensioni . . . »	235.038.217,74		—
Debitori diversi . . . »	781.680.474,72		+ 69.658
		1.186.452.388,44	+ 69.658
Spese . . . L.		47.482.632,91	+ 2.281
L.		18.517.294.287,37	
Depositi in titoli e valori diversi . . . »		27.227.035.590,87	+ 152.136
L.		45.744.329.878,24	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . »		386.956.252,21	— 375
TOTALE GENERALE . . . L.		46.131.286.130,45	

Saggio normale dello sconto 4 per cento (dal 9 gennaio 1933-XI).

p. *Il Governatore*: TROISE.

(21397)

D'ITALIA

- Versato L. 300,000,000

maggio 1933 (XI)

PASSIVO.

			DIFFERENZE con la situazione al 10 maggio 1933-XI — (migliaia di lire)
ircolazione dei biglietti . . . . L.		12.690.412.050 —	— 169.886
Vaglia cambiari e assegni della Banca . . . . »		272.832.086,07	— 7.289
Depositi in conto corrente . . . . »		1.211.064.478,26	+ 251.530
Conto corrente del Regio tesoro . . . . »		300.000.000 —	—
Totale partite da coprire . . . L.		11.474.308.614,33	+ 74.355
Capitale . . . . L.		500.000.000 —	—
Massa di rispetto . . . . »		100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale . . . . »		2.500.000 —	—
Conti correnti vincolati . . . . »		918.387.046,31	+ 12.110
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato . . . . »		1.526.804.995,45	— 211.203
Cassa autonoma d'ammortamento del Debito pubbl. interno — conto corrente . »		78.916.110,96	—
Partite varie:			
Riserva speciale di proprietà degli azionisti L.	120.751.142,78		+ 171
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici »	46.000.000 —		—
Creditori diversi . . . . »	564.791.027,61		— 31.400
		731.542.170,39	— 31.229
Rendite del corrente esercizio . . . . L.		154.835.349,93	+ 20.948
Utili netti dell'esercizio precedente . . . . »		—	—
L.		18.517.294.287,37	
Depositanti . . . . »		27.227.035.590,87	+ 152.136
L.		45.744.329.878,24	
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		386.956.252,21	— 375
TOTALE GENERALE . . . L.		46.131.286.130,45	

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 48,52 %.
Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 52,28 %.

Ragioneria — Il capo servizio: G. ROSAI.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione « Senna - Fusco - Costa - Giardini » in provincia di Siracusa.

Con R. decreto 6 aprile 1933, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio successivo, registro n. 10, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 20 maggio 1926, n. 1154, il Consorzio di irrigazione « Senna - Fusco Costa - Giardini », con sede in Sortino, provincia di Siracusa.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 24 ditte, con un comprensorio di ettari 6.47.71, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Sortino il 5 ottobre 1930 in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(2231)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di direttore del Regio istituto industriale di Novara.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del Regio decreto predetto;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;

Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, che reca provvedimenti economici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, riguardante la riduzione degli stipendi ed altri emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la pianta organica del Regio istituto industriale di Novara;

Veduto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso interno per titoli al posto di direttore nel Regio istituto industriale di Novara con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine annesse.

Art. 2.

Il direttore prescelto è inquadrato al grado 6° con lo stipendio annuo lordo di L. 22.000 ed il supplemento di servizio attivo di L. 7000 ridotti, rispettivamente, a L. 19.360 e a L. 6160, per effetto del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Il direttore prescelto viene tuttavia nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione viene nominato stabile.

Art. 3.

Sono ammessi al concorso i direttori e gli insegnanti titolari di Regi istituti industriali e di Regie scuole di tirocinio, che abbiano i requisiti richiesti di cui all'art. 28 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523. Le domande di ammissione al detto concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale - Direzione generale dell'istruzione tecnica (Divisione insegnamento industriale) entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° diploma originale o copia autentica di laurea in ingegneria conseguita in una Regia scuola d'ingegneria del Regno, o diploma dell'esame di Stato per la professione di ingegnere. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;

2° certificato di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale;

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto). Detto certificato dev'essere di data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*;

4° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

5° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto in carta legale ed attestare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

6° stato di famiglia;

7° tutti quei titoli o lavori o pubblicazioni che i concorrenti ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti;

9° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati, firmato dai candidati.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per tutti i concorrenti e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari.

Art. 6.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria ed, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

L'accettazione o la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascia passare dieci giorni senza dichiarare, per iscritto, se accetta la nomina, è dichiarato rinunciatario.

Art. 7.

Per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel regolamento generale sulla istruzione industriale, approvato con R. decreto del 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 aprile 1933 - Anno XI.

Il Ministro: ERCOLE.

(2233)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.